

# Circolare n°419/C/2021: Emergenza COVID-19 – DL. Green Pass sui luoghi di lavoro – Approvazione CDM.

---

21 Settembre 2021

Da quanto appreso dal [Comunicato stampa n. 36 del 16 settembre scorso](#), il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*.

In particolare, per quanto di interesse, è stato previsto quanto segue:

- **dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro (ivi compresi i cantieri), di possedere e di esibire su richiesta il Green Pass. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare il rispetto di tali prescrizioni ed individuare i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni;
- **entro il 15 ottobre 2021**, i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo preferibilmente che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro;
- sono esclusi dall'applicazione delle precedenti disposizioni i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, dotati di apposita certificazione medica. Per tali soggetti è prevista inoltre la gratuità dei tamponi;
- i lavoratori, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso del Green Pass o qualora ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla sua presentazione. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
- per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass;
- in caso di violazione dell'obbligo di Green Pass sarà irrogata una **sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro**.

Si fa riserva di ulteriori approfondimenti appena il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

[46172-Circolare n 419\\_C\\_2021.pdf](#)[Apri](#)